

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Beni immateriali non giuridicamente tutelati: possibile solo il riallineamento dei valori fiscali - pag. 2
- Modello Redditi 2021, soggetti ISA: per i versamenti c'è tempo fino al 20 luglio - pag. 5
- Versamenti contribuenti Isa e forfetari: proroga al 20 luglio - pag. 10
- Dichiarazione ILCCI entro il 30 giugno: pubblicato in G.U. il decreto di approvazione del modello - pag. 10
- Bonus acquisto veicoli elettrici o ibridi nuovi con compensazione larga - pag. 14

LAVORO E PREVIDENZA

- Lavoratori fragili, smart working e assenze indennizzate: quali tutele dopo il 30 giugno 2021? - pag. 15
- Contratti a termine in deroga e CIGO Covid-19: cosa cambia per le imprese - pag. 18
- Decontribuzione sud 2021: si applica anche ai rati di quattordicesima maturati nel 2020 - pag. 20
- Indennità Covid-19 Sostegni bis: è online il servizio per la domanda - pag. 20

FINANZIAMENTI

- Bonus sociale acqua, luce e gas: riconoscimento automatico dal 1° luglio. A chi spetta - pag. 22

IMPRESA

- Trasporto rifiuti: autorizzazioni valide fino al 29 ottobre 2021 - pag. 28

IN EVIDENZA

Modello Redditi 2021, soggetti ISA: per i versamenti c'è tempo fino al 20 luglio

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

A due giorni dalla scadenza del 30 giugno, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha annunciato con un comunicato stampa l'imminente emanazione di un D.P.C.M. che proroga al 20 luglio 2021 - per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario - il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. Quindi, anche quest'anno ai soggetti ISA viene concesso un maggior lasso di tempo per mettersi in regola con il fisco.

Come è ormai consuetudine, arriva a poche ore dalla scadenza la **proroga dei versamenti** delle imposte per i **soggetti ISA**.

Leggi anche Versamenti contribuenti ISA e forfetari: proroga al 20 luglio

La notizia a dire il vero era nell'aria da qualche giorno, ma l'ufficializzazione è stata fatta con un "comunicato legge" che anticipa il

contenuto di un D.P.C.M. di prossima emanazione che definirà con esattezza i contorni della proroga dei termini di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IVA.

Anche quest'anno, così come già accaduto lo scorso anno, le ragioni della proroga stanno nella particolare situazione in cui versano molte imprese e professionisti



Contratti a termine in deroga e CIGO Covid-19: cosa cambia per le imprese

di Francesco Rotondi - Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza

Cambiano le regole per l'utilizzo dei contratti a termine per le imprese che ricorrono agli ammortizzatori sociali. Con la fine della CIGO con causale Covid-19, a partire dal 1° luglio si avrà la reviviscenza delle limitazioni al ricorso a questa tipologia contrattuale laddove l'azienda utilizzi gli ammortizzatori sociali in forma ordinaria. Diversamente, la deroga alle regole generali continuerà ad operare per i datori di lavoro che utilizzino i rimanenti ammortizzatori con causale Covid. Alla stessa stregua opera la deroga allo stop and go dei contratti. Oltre a quale sia la disciplina applicabile, occorrerà valutare se questa sarà adeguata a sostenere un bisogno di flessibilità dell'occupazione per far fronte ad un periodo di profonda riorganizzazione del tessuto imprenditoriale.

Il tema di maggior interesse in questo momento storico, che vede il **mercato del lavoro** pronto a ripartire dopo l'**emergenza sanitaria**, è quello legato alle modalità con cui riprendere una cosiddetta normalità dopo l'alluvione della normativa emergenziale.

Quindi, quali scelte di politiche legislative verranno adottate per **superare la fase di transizione** verso la normalità?

I contratti a termine durante l'emergenza Covid-19

Come spesso accade un



Fisco

Rivalutazione da escludere

Beni immateriali non giuridicamente tutelati: possibile solo il riallineamento dei valori fiscali

di Pierantonio Longo - Dottore commercialista in Padova - Terrin Associati

Anche per i beni immateriali non giuridicamente tutelati è possibile procedere con il riallineamento dei valori fiscali, a seguito della modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021 alla disciplina del riallineamento dettata dal decreto Agosto. Nulla è però espressamente disposto in ordine alla possibilità di procedere anche con la rivalutazione. Il riallineamento deve essere effettuato con riferimento all'esercizio 2020. Per procedere con il riallineamento, lo scostamento tra costo fiscale e costo civile del bene deve sussistere già nell'esercizio precedente a quello del riallineamento, che non può essere parziale.

La legge di Bilancio 2021 ha apportato una modifica importante alla disciplina del riallineamento contenuta nel decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).

Premesso che il riallineamento deve essere effettuato con riferimento all'esercizio 2020, la novità riguarda nello specifico della possibilità di procedere con il riallineamento anche per i **beni immateriali non giuridicamente tutelati**.

Leggi anche [Riallineamento fiscale più favorevole per le attività immateriali](#)

Con l'introduzione di un nuovo comma alla disciplina del decreto Agosto dedicata alla rivalutazione/riallineamento, viene previsto che le disposizioni relative al **riallineamento dei valori fiscali ai valori civilistici** trovino applicazione anche nei confronti dell'**avviamento** e delle altre attività immateriali che risultano all'interno del bilancio relativo all'esercizio 2019.

Leggi anche [Riallineamento fiscale dell'avviamento con effetti in bilancio e contabilità](#)

A tal proposito va rilevato che taluni dubbi potrebbero sorgere in ordine alla possibilità, anche per tale categoria di beni, di procedere con la rivalutazione. Infatti, nella relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2021 viene rilevato che la disciplina della rivalutazione sembrerebbe applicabile anche sui beni immateriali non giuridicamente tutelati. Tuttavia, quanto precisato all'interno della relazione sembra confliggere con il dato normativo, che nulla dispone espressamente in ordine alla possibilità di procedere con la rivalutazione anche per quanto concerne i beni immateriali non giuridicamente tutelati.

Di qui si ritiene che per i beni immateriali non giuridicamente tutelati sia **possibile unicamente il riallineamento**.

Il riallineamento contenuto nel decreto Agosto

Il **riallineamento** si differenzia rispetto alla **rivalutazione**, in particolare, per il fatto che non comporta alcun incremento del patrimonio netto (come invece avviene nel caso della rivalutazione), bensì il mero **riconoscimento fiscale di valori già espressi in bilancio**. Il disallineamento (tra valori civilistici e valori fiscali) è tipicamente dovuto a operazioni straordinarie, in cui emergono maggiori valori contabili che non sono riconosciuti fiscalmente.

Possono procedere con il riallineamento **anche** i soggetti che adottano i **principi contabili internazionali** (a differenza di quanto avviene nel caso della rivalutazione). Non è possibile procedere con il riallineamento relativamente a beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa sulla base di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 10 e 14 della legge n. 342/2000, nonché dell'art. 10, comma 2, D.M. n. 162 del 13 aprile 2001.

In ragione di quanto stabilito dal decreto Agosto, così come modificato dalla legge di Bilancio 2021, per procedere con il riallineamento è innanzitutto necessario che i beni per i quali si verifica lo scostamento tra il valore civilistico e il valore fiscale siano **presenti all'interno del bilancio** relativo all'esercizio 2019 e del bilancio facente riferimento all'esercizio 2020. Sulla base dei principi già definiti per le precedenti discipline del riallineamento, richiamati anche dalla circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, e da adattare alla disciplina in esame, lo **scostamento** tra i valori civilistici e fiscali si deve verificare già **nell'esercizio precedente** a quello in cui il riallineamento viene effettuato.

Ai fini del riallineamento è necessario il versamento dell'**imposta sostitutiva del 3%**.

Esempio n. 1

La società Alfa procede con la fusione per incorporazione della società Beta nel corso dell'esercizio 2020. Per effetto della fusione viene rilevato un disavanzo che la società Alfa attribuisce all'elemento "gamma" dell'attivo patrimoniale, confluito nell'attivo della società Alfa a seguito della fusione. Conseguentemente si verifica un incremento del valore contabile del bene "gamma" (mentre non si verifica alcun incremento del valore fiscale di tale bene).

La società Alfa non può procedere con il riallineamento del valore fiscale di "gamma" in quanto tale bene **non era presente anche nel bilancio relativo all'esercizio 2019**.

Esempio n. 2

La società Alfa procede con la fusione per incorporazione della società Beta nel corso dell'esercizio 2019. Per effetto della fusione viene rilevato un disavanzo che la società Alfa attribuisce all'elemento "gamma" dell'attivo patrimoniale, confluito nell'attivo della società Alfa a seguito della fusione. Conseguentemente si verifica un incremento del valore contabile del bene "gamma" (mentre non si verifica alcun incremento del valore fiscale di tale bene). Il bene viene mantenuto nel bilancio dell'esercizio 2020.

La società Alfa può procedere con il riallineamento del valore fiscale di "gamma" in quanto tale bene è **presente** sia nel **bilancio relativo all'esercizio 2019** sia nel **bilancio relativo all'esercizio 2020**. Inoltre è soddisfatto il requisito della presenza del disallineamento nell'esercizio 2019 tra valore fiscale e valore civilistico.

Riallineamento dei singoli beni e per l'intero valore del disallineamento

La disciplina del riallineamento dei valori fiscali ai valori civilistici non rappresenta una novità in ambito fiscale: già in passato il legislatore fiscale aveva previsto tale agevolazione a favore dei contribuenti.

A tal proposito si ritiene pertanto utile rilevare alcuni aspetti in relazione ai quali l'Agenzia delle Entrate aveva fornito specifici chiarimenti con la [circolare n. 14/E del 27 aprile 2017](#).

In primo luogo, va evidenziato che il riallineamento può essere effettuato **sui singoli beni** (non è pertanto necessario procedere con il riallineamento per categorie omogenee). In tal senso la disciplina ricalca quanto disposto dal decreto Agosto in materia di rivalutazione. In secondo luogo, non va sottaciuto il fatto che il riallineamento **non può essere parziale**, ma deve essere effettuato sull'intero divario sussistente tra il costo fiscale e il costo civilistico del bene. Ration per la quale se la differenza (disallineamento) tra valore fiscale e valore civilistico del bene è pari a 2.000 euro al termine dell'esercizio 2020 (al netto degli ammortamenti), il riallineamento non può essere effettuato su 1.000 euro (quota parte di 2.000 euro), bensì deve essere effettuato sull'intero importo del disallineamento (ossia 2.000 euro).

Da pagare l'imposta sostitutiva del 3%

Il riallineamento avviene tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 3% del maggior valore oggetto di riallineamento fiscale.

Il valore da considerare è quello che risulta in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati fino all'esercizio 2020.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in un **massimo di tre rate annuali** (30 giugno

2021 - scadenza saldo IRES 2020; 30 giugno 2022 - scadenza saldo IRES 2021; 30 giugno 2023 - scadenza saldo IRES 2022; salvo eventuali differimenti dei termini stabiliti dal Legislatore).

Analogamente a quanto avviene per la rivalutazione (disciplinata sempre all'interno del decreto Agosto), per i soggetti solari il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori avviene nel periodo d'imposta 2021 (con possibilità di dedurre i maggiori ammortamenti). Diverso il discorso per quanto attiene alle (eventuali) cessioni dei beni per i quali si è proceduto con il riallineamento (per i soggetti solari gli effetti fiscali decorrono dal 2024).

L'ammontare dell'imposta sostitutiva rappresenta un costo la cui contropartita è costituita da un debito tributario. La **riserva in sospensione d'imposta** che viene costituita in concomitanza con il riallineamento deve essere indicata al netto dell'ammontare dell'imposta sostitutiva del 3%.

Esempio n. 3

La società Alfa è un soggetto con esercizio coincidente con l'anno solare. A seguito degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi 2019 e 2020, alla data del 31 dicembre 2020 il maggior valore del bene "gamma" già precedentemente rivalutato ai soli fini civilistici (presente nell'attivo dello stato patrimoniale di Alfa sia nell'esercizio 2019 che nell'esercizio 2020), al netto degli ammortamenti eseguiti nel corso del 2019 e del 2020, è pari a 100.000 euro. Pertanto, il disallineamento è pari a 100.000 euro.

L'imposta sostitutiva per il riallineamento ammonta a 3.000 euro (3% di 100.000).

Fondo imposte differite

Il riallineamento dei valori fiscali comporta l'eliminazione del fondo per imposte differite che era stato

iscritto in bilancio a fronte della differenza tra valori civilistici e fiscali del bene. In contropartita all'eliminazione del fondo si procede con l'iscrizione di un provento alla voce 20) del conto economico.

Riserva in sospensione d'imposta e affrancamento

Il riallineamento dei valori fiscali ai valori contabili comporta la costituzione, nel patrimonio netto della

società, di una riserva in sospensione d'imposta, di importo pari al valore del riallineamento diminuito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva del 3%.

Leggi anche Riallineamento dei valori fiscali e civili: dubbi sulla riserva in sospensione d'imposta da vincolare

La costituzione della riserva in sospensione d'imposta avviene tramite il giroconto delle riserve disponibili della società.

Esempio n. 4

La società Alfa procede nel bilancio dell'esercizio 2020 con il riallineamento fiscale del bene "gamma". Il valore da riallineare è pari a 50.000 euro. L'imposta sostitutiva (3%) è pari a 1.500 euro (ossia il 3% di 50.000 euro; vengono pertanto iscritti debiti tributari per 1.500 euro).

Ipotizzando che la società abbia una riserva disponibile di 100.000 euro nell'esercizio 2020, provvederà a costituire una riserva in sospensione d'imposta per 48.500 euro (50.000 - 1.500). Per la costituzione di tale riserva in sospensione sarà necessario procedere con il giroconto (per 48.500 euro) di una parte della riserva disponibile.

In ragione di quanto stabilito dall'art. 10, comma 4, del D.M. n. 162 del 13 aprile 2001, nonché sulla base dei chiarimenti forniti in merito al riallineamento dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E/2017, nell'ipotesi di **incapienza** (ovvero di assenza) delle riserve, è possibile rendere indisponibile una corrispondente quota del capitale sociale. Qualora il patrimonio netto dell'esercizio in cui viene effettuato il riallineamento non sia capiente per vincolare una riserva pari ai valori da riallineare, non è possibile procedere con il riallineamento.

Nel caso in cui la società intenda procedere con l'affrancamento della riserva in sospensione (al fine di

evitare di essere soggetta a tassazione in caso di distribuzione della stessa) la società può procedere con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 10% della riserva in sospensione costituita a seguito del riallineamento.

Così come avviene per l'imposta sostitutiva del 3%, il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10% può essere effettuato in un massimo di **tre rate annuali** (30 giugno 2021 - scadenza saldo IRES 2020; 30 giugno 2022 - scadenza saldo IRES 2021; 30 giugno 2023 - scadenza saldo IRES 2022; salvo eventuali differimenti dei termini stabiliti dal Legislatore).

Fisco

Il comunicato del MEF

Modello Redditi 2021, soggetti ISA: per i versamenti c'è tempo fino al 20 luglio

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

A due giorni dalla scadenza del 30 giugno, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha annunciato con un comunicato stampa l'imminente emanazione di un D.P.C.M. che proroga al 20 luglio 2021 - per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario - il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. Quindi, anche quest'anno ai soggetti ISA viene concesso un maggior lasso di tempo per mettersi in regola con il fisco.

Come è ormai consuetudine, arriva a poche ore dalla scadenza la **proroga dei versamenti** delle imposte per i **soggetti ISA**.

Leggi anche Versamenti contribuenti ISA e forfetari: proroga al 20 luglio

La notizia a dire il vero era nell'aria da qualche giorno, ma l'ufficializzazione è stata fatta con un "**comunicato legge**" che anticipa il contenuto di un D.P.C.M. di prossima emanazione che definirà con esattezza i contorni della proroga dei termini di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IVA.

Anche quest'anno, così come già accaduto lo scorso anno, le ragioni della proroga stanno nella particolare situazione in cui versano molte imprese e professionisti a causa della crisi da Covid 19. È ormai una triste realtà che la crisi da Covid-19 ha determinato un **duplice effetto**:

- da un lato, la **carenza di liquidità** da parte di molte imprese e professionisti, che determina la scarsità di fondi per poter onorare i propri debiti fiscali;
- dall'altro, il continuo e costante stillicidio di norme anti-Covid che impegnano oltremodo i professionisti del settore fiscale (basti pensare a tutti gli adempimenti posti in essere per garantire l'erogazione dei sostegni ai propri clienti) sottraendo prezioso tempo alle incombenze "ordinarie" tra cui c'è anche la chiusura dei conti e l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali.

Il comunicato stampa del 28 giugno 2021 è quasi identico a quello dello scorso anno e vi si legge che "per tener conto dell'impatto che l'emergenza Covid-19 ha avuto anche quest'anno sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno

sarà **prorogato al 20 luglio**, senza corresponsione di interessi".

In attesa di conoscere il testo ufficiale del D.P.C.M. è possibile definire il **nuovo calendario fiscale** dei prossimi mesi.

Effetti della proroga

Vengono ridefinite le scadenze di versamento delle imposte (**saldo 2020** e **primo acconto 2021**) derivanti dalla dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2020 come segue:

- scadenza "naturale": **20 luglio**;
 - scadenza con maggiorazione dello 0,4%: **20 agosto**.
- Nel comunicato stampa si fa cenno alle imposte sui redditi e all'IVA, ma non si dice nulla a proposito delle imposte sostitutive e dell'IRAP. Salvo clamorose ma molto improbabili smentite, vale comunque il classico "**effetto trascinamento**", per cui rientrano nella proroga anche le imposte sostitutive e l'IRAP.

Soggetti interessati ed esclusi

La proroga riguarda solamente i "contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al **regime forfetario**".

Per l'individuazione dei soggetti interessati si dovrebbero applicare, anche se con i relativi distinguo, le stesse regole dello scorso anno.

Pertanto, dovrebbero essere interessati i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.

In passato, a proposito della proroga del 2019, l'Agenzia con la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019 ha affermato che rientravano nella proroga 2019 anche i soggetti che:

- applicano il **regime forfetario agevolato** e/o il **regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Se, per quanto riguarda i forfetari, non ci dovrebbero essere dubbi, in quanto esplicitamente citati nel comunicato del MEF, per gli altri soggetti sopra citati (contribuenti che dichiarano cause di esclusione ISA), salvo smentite, si ritiene che tali chiarimenti possano

valere anche per la proroga attuale.

Non dovrebbero, invece, rientrare nella proroga i soggetti che dichiarano ricavi o compensi superiori alle soglie di applicazione degli ISA attualmente pari a 5.164.569 euro.

Nuove scadenze e nuove rateizzazioni

Si riporta il nuovo calendario dei versamenti e relative rateazioni:

	Senza maggiorazione	Con maggiorazione dello 0,4%
Rata 1	20 luglio	21 agosto
Rata 2	20 agosto	16 settembre
Rata 3	16 settembre	18 ottobre
Rata 4	18 ottobre (il 16 ottobre cade di sabato)	16 novembre
Rata 5	16 novembre	

Si ricorda che l'**interesse** da applicare ad ogni rata successiva alla prima, è dovuto in misura forfetaria ed è pari al 4% annuo. Si calcola, a prescindere dal giorno di pagamento, con la seguente formula:

$$(C * i * t) / 360$$

dove:

“C” è l'importo della rata;

“i” è l'interesse (4%)

“t” è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il “metodo commerciale”, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata.

Il “metodo commerciale” considera i giorni dell'anno 360, e, per coerenza, tutti i mesi di 30 giorni.

Fisco

I chiarimenti delle Entrate

Conversione DTA in crediti d'imposta anche in caso di opzione tardiva

Con riferimento alla disciplina agevolativa in materia di conversione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE, il contribuente può esercitare l'opzione prevista anche in un momento successivo al termine, purché entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, mediante l'inoltro della comunicazione alla PEC della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, ed il versamento della sanzione in misura fissa pari a 250 euro. Si tratta di uno dei chiarimenti fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 44 del 28 giugno 2021.

Con la risoluzione n. 44 del 28 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina agevolativa in materia di conversione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE.

Il **decreto Cura Italia** ha sostituito l'articolo 44-bis del DL n. 34 del 2019, che contiene la nuova disciplina agevolativa riguardante la trasformazione in crediti d'imposta delle "attività per imposte anticipate" (DTA) - relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE - a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti.

Il comma 1 di questo articolo dispone che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti da oltre 90 giorni, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- **perdite fiscali** non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del TUIR, alla data della cessione;

- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Ai fini della **trasformazione in credito d'imposta**, i componenti descritti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle

società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del TUIR relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta in base alle stesse disposizioni.

Il comma 2 del medesimo articolo 44-bis sopra menzionato prevede che i crediti d'imposta derivanti dalla **trasformazione** non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, ovvero possono essere ceduti, ovvero possono essere chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del DL n. 59 del 2016, da trasmettere entro la chiusura dell'esercizio successivo a quello di efficacia della cessione dei crediti deteriorati.

Il **canone**, qualora dovuto, è pari all'1,5 per cento dell'importo delle DTA convertibili in crediti di imposta eccedente rispetto alle imposte versate e deve essere corrisposto annualmente a partire dall'anno di efficacia della trasformazione fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030.

Ambito soggettivo

Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione rientrano anche le società che operano nel **settore industriale**. Il dubbio interpretativo, in particolare, trae origine dalle analogie che la disciplina in esame presenta rispetto a quella introdotta con il decreto-legge n. 225 del 2010, originariamente concepita in favore di banche e altri intermediari finanziari.

Al riguardo, sulla base del dato letterale della norma, si osserva che la facoltà di conversione è riconosciuta alle "società" che presentino perdite fiscali o eccedenze ACE non ancora computate a riduzione dell'imponibile (comma 1 dell'articolo 44-bis citato).

Al fine di circoscrivere l'ambito soggettivo di applicazione della misura, il comma 4 precisa che le disposizioni in esame non si applicano a "società" per le quali sia stato accertato lo stato di **dissesto** o il rischio

di dissesto ovvero lo stato di insolvenza e non si applicano alle cessioni di crediti tra “società” che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto (comma 6 dell’articolo 44-bis citato).

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, considerato in particolare il riferimento generico della norma alle “società”, senza ulteriori precisazioni, si ritiene che tra i beneficiari rientrino **tutte le società**, a prescindere dal settore in cui operano.

Già con le risposte ad interpelli n. 96 e n. 193 del 2021, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della misura, oltre alle “società”, anche tutti quei soggetti equiparati, ai fini fiscali, alle **società di capitali** (articolo 81 del TUIR).

Ambito oggettivo

Inoltre sono stati forniti opportuni chiarimenti con particolare riferimento alla definizione di “**inadempimento**” dettata nel comma 5 dell’articolo 44-bis, al fine di individuare i crediti la cui cessione assume rilevanza per la **trasformazione delle DTA** in crediti d’imposta. In proposito, va rilevato che il citato comma 5 fornisce una specifica definizione di “**debitore inadempiente**” (necessaria per individuare quei crediti la cui cessione, a titolo oneroso, costituisce il presupposto per operare la trasformazione delle DTA in crediti d’imposta e conseguentemente per determinare il quantum delle DTA trasformabili), stabilendo che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.

La sopra riportata definizione di “inadempimento” connota tale situazione in termini oggettivi, individuandola nel **mancato pagamento** che si protrae per oltre 90 giorni dalla scadenza. Tale definizione implica necessariamente, come proprio presupposto logico, l’esistenza di un rapporto creditorio specifico e, come proprio riferimento, le circostanze che il debitore non abbia pagato alla scadenza e che non abbia adempiuto nei 90 giorni successivi. Ciò comporta che l’inadempimento debba intendersi riferito al singolo credito e, dunque, alla posizione del debitore limitatamente a quel singolo rapporto, così escludendo che un unico credito non adempiuto nei 90 giorni dalla sua scadenza renda tout court inadempiente il debitore in relazione alla generalità dei suoi rapporti nei confronti sia di quel medesimo creditore sia degli altri creditori.

La definizione del comma 5, dunque, richiede che si sia **verificato**, antecedentemente alla cessione, il fatto “storico” **dell’omesso pagamento** (per oltre 90 giorni

dopo la scadenza) del credito, a prescindere dalle vicende successive (non estintive) che hanno interessato quel rapporto creditorio (come, ad esempio, la successiva modifica del termine di pagamento).

Altro aspetto su ha fatto chiarezza l’Amministrazione finanziaria riguarda le modalità di determinazione della base di commisurazione del **canone** eventualmente dovuto per effetto dell’opzione e, in particolare, se considerare anche le imposte anticipate calcolate sulle svalutazioni dei crediti ex articolo 106, comma 1, del TUIR, riprese a tassazione, sebbene l’articolo 44-bis non ne faccia menzione.

La disciplina recata dal citato articolo 11, comma 1, del DL n. 59 del 2016 è stata introdotta per consentire alle imprese interessate alle disposizioni relative alla trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate, cosiddette “**qualificate**”, ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge n. 225 del 2010, di optare per il mantenimento dell’applicazione delle predette disposizioni, con riferimento a quelle attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (le c.d. “DTA di tipo 2”). L’opzione comporta l’applicazione della disciplina, con obbligo di pagamento di un **canone** annuo (qualora dovuto) per ciascun esercizio di applicazione, pari all’1,5 per cento della differenza tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate, come risultante alla data di chiusura dell’esercizio precedente.

Per quanto attiene alle modalità di **esercizio dell’opzione** e di determinazione del canone da versare, occorre fare riferimento a quanto stabilito nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016, attuativo delle disposizioni di cui al citato articolo 11 del DL n. 59 del 2016, e ai chiarimenti forniti con la circolare n. 32 del 22 luglio 2016.

Ai fini della determinazione della base di **commisurazione del canone**, si ritiene che le imposte anticipate calcolate sulle svalutazioni effettuate ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del TUIR, riprese a tassazione, non debbano essere considerate in quanto non rientranti tra quelle “qualificate”.

Trasmissione tardiva dell’opzione

Un altro chiarimento è stato fornito per l’eventualità che il contribuente provveda ad una trasmissione **tardiva** (oltre il 31 dicembre 2020) della comunicazione finalizzata all’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, in assenza di obbligo di versamento del canone.

Il diritto a fruire del credito d’imposta matura già a decorrere dalla data di efficacia giuridica della **cessione dei crediti deteriorati**, indipendentemente dalla data

di esercizio della suddetta opzione, dalla data di efficacia della stessa, o del versamento del relativo canone. Come peraltro sottolineato nella relazione illustrativa al decreto, la disposizione è volta ad incentivare la **cessione di crediti** deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica.

Di conseguenza, la possibilità di fruire del credito d'imposta in tempi rapidi, già a decorrere dalla data di efficacia della **cessione dei crediti deteriorati**, è in perfetta coerenza con la ratio della norma. Tuttavia, occorre considerare che il diritto alla **fruizione del credito** d'imposta nasce, in ogni caso, "**condizionato**" all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, da effettuare entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti.

Quindi la trasmissione della PEC entro il termine previsto rientra tra quegli adempimenti che, sebbene abbiano "natura formale", sono comunque richiesti al fine di dare attuazione alla misura in esame. Ne deriva che, in assenza **dell'esercizio dell'opzione** - sia in presenza dell'obbligo di versamento del canone, che in assenza di tale obbligo - la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta non si perfeziona, con la conseguenza che la società decade dal diritto a fruire dell'agevolazione.

Ciò detto, in caso di mancato invio nei termini della predetta **comunicazione**, il contribuente può avvalersi dell'istituto della cd. remissione in bonis, sempreché risulti in possesso dei **requisiti sostanziali** richiesti dalle disposizioni di riferimento, alla data originaria di scadenza del termine previsto per il perfezionamento dell'opzione (vale a dire il 31 dicembre 2020), ed abbia tenuto, successivamente alla cessione dei crediti, un comportamento coerente con quanto previsto dalle medesime disposizioni sopra richiamate.

A tal fine, il contribuente può esercitare **l'opzione** prevista anche in un momento successivo al termine previsto - purché entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile - mediante l'inoltro della **comunicazione alla PEC** della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, ed il versamento della sanzione in misura fissa pari a 250 euro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 28/06/2021, n. 44

Fisco

Dalle Dogane

Brexit: quali procedure per dichiarazioni di transito all'importazione e all'esportazione

Dal 1° gennaio 2021 sono state ripristinate le formalità doganali fra Regno Unito e Unione europea (UE). Con l'ingresso del Regno Unito nella convenzione sul transito comune, per le operazioni di transito che riguardano Regno Unito e Francia è ora obbligatorio indicare un ufficio di passaggio (transit office codice TRA) nella casella 51 del documento di accompagnamento (TAD). Tale ufficio di passaggio è situato nel nuovo territorio doganale attraversato. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Dogane con una nota del 28 giugno 2021.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la nota agli operatori del 15 giugno 2021, contenente in tema di Brexit un pro memoria riguardante le procedure per le dichiarazioni di transito all'importazione e all'esportazione.

Dal 1° gennaio 2021 sono state ripristinate le formalità doganali fra Regno Unito e Unione europea (UE). Riguardo al regime del **transito**, il Regno Unito è diventato parte contraente nella Convenzione sul transito comune. Pertanto, nelle operazioni di transito da e verso questo Paese, si applicano nuove regole.

Con l'ingresso del Regno Unito nella convenzione sul transito comune, per le operazioni di transito che riguardano Regno Unito e Francia è ora obbligatorio indicare un **ufficio di passaggio** (transit office codice TRA) nella casella 51 del documento di accompagnamento (TAD). Tale ufficio di passaggio è situato nel nuovo territorio doganale attraversato. Pertanto, nel caso di un transito che parte dal Regno Unito e attraversa la Francia (o vi è destinato), l'ufficio di passaggio è situato in **Francia**.

La normativa prevede due modalità di **notifica all'arrivo** delle merci a destinazione. La prima, standard, è la « procedura in ufficio » (presso l'ufficio di destinazione); seconda, « semplificata » presso le sedi di un destinatario abilitato.

Nel caso invece di un transito che parte dall'UE **verso il Regno Unito**, l'ufficio di passaggio è situato oltremarica, quindi un ufficio con codice GB situato nel Regno Unito.

Se l'ufficio di passaggio e l'ufficio di destinazione sono lo stesso ufficio, è necessario indicare i due uffici

distintamente nella dichiarazione di transito.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, nota 15/06/2021

Fisco

dal Mef

Versamenti contribuenti Isa e forfetari: proroga al 20 luglio

Il termine per i versamenti per contribuenti ISA e forfetari in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la pubblicazione di un comunicato stampa in data 28 giugno 2021. Per tener conto dell'impatto che l'emergenza COVID-19 è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il Ministero dell'Economia delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale un comunicato stampa riguardante la proroga dei termini per i versamenti di giugno per contribuenti ISA e forfetari.

In particolare, il comunicato evidenzia come per tener conto dell'impatto che l'emergenza COVID-19 ha avuto anche quest'anno sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 28/06/2021

Fisco

In G.U.

Dichiarazione ILCCI entro il 30

giugno: pubblicato in G.U. il decreto di approvazione del modello

Il modello di dichiarazione dell'ILCCI per l'anno d'imposta 2020 deve essere presentato entro il 30 giugno 2021. In G.U. n. 152 del 28 giugno 2021 è stato pubblicato il Decreto del Mef 21 giugno 2021 con cui è stato approvato il modello di dichiarazione dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia ILCCI. La dichiarazione dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia ILCCI in formato cartaceo deve essere presentata direttamente all'Ufficio tributi del comune di Campione d'Italia. I contribuenti non residenti in Italia e non identificati mediante codice fiscale presentano la dichiarazione in formato cartaceo.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 28 giugno 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze 21 giugno 2021 con cui è stato approvato il modello di dichiarazione dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia ILCCI.

Il modello di dichiarazione dell'ILCCI per l'anno d'imposta 2020 deve essere presentato entro il 30 giugno 2021 e secondo quanto previsto dall'articolo 28 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020, è composto da:

- il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri A e Z.

La dichiarazione in formato cartaceo è presentata direttamente all'Ufficio tributi del comune di **Campione d'Italia**; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "**Dichiarazione ILCCI 2020**", indirizzata all'Ufficio tributi del comune di Campione d'Italia. La dichiarazione può, altresì, essere trasmessa mediante posta elettronica certificata al comune di Campione d'Italia. I contribuenti **non residenti** in Italia e non identificati mediante codice fiscale presentano la dichiarazione in formato cartaceo.

La presentazione della dichiarazione in **modalità telematica** è effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, attraverso apposita applicazione gestita dal Ministero dell'economia delle finanze, presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 21/06/2021 (G.U. 28/06/2021, n. 152)

Fisco

Dalle Dogane

Consumi di gasolio per uso autotrazione secondo trimestre 2021: come chiedere il rimborso

Per i consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell'anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dovrà essere presentata dal 1° luglio al 2 agosto 2021. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Dogane con un documento del 28 giugno 2021, con cui ha specificato come per ottenere il rimborso dell'importo, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione dello stesso, occorre presentare l'apposita dichiarazione all'Ufficio delle dogane territorialmente.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato il documento del 28 giugno 2021, riguardante i **benefici sul gasolio** per uso autotrazione utilizzato nel settore del **trasporto**. **Rimborso** sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell'anno 2021.

Con riferimento ai **consumi di gasolio** effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell'anno in corso, la dichiarazione necessaria alla **fruizione dei benefici fiscali** previsti dovrà essere presentata dal 1° luglio al 2 agosto 2021.

Sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane è disponibile il **software aggiornato** per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2021. Per i coloro che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale - E.D.I., occorre che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea debba essere riprodotto su **supporto informatico** (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.

La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro: **214,18 per mille litri di prodotto**, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021.

Chi sono i beneficiari

Il **beneficio** spetta per:

-**l'attività di trasporto** merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli **autotrasportatori** di cose per conto di terzi; persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente

istituito; **imprese stabilite** in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

-**l'attività di trasporto persone** svolta da: **enti pubblici** o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto; imprese esercenti **autoservizi interregionali** di competenza statale; imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale; imprese esercenti **autoservizi regolari** in ambito comunitario;

-**l'attività di trasporto persone** effettuata da **enti pubblici** o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Per ottenere il rimborso dell'importo, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione dello stesso, occorre presentare l'apposita **dichiarazione all'Ufficio delle dogane** territorialmente competente. Per la fruizione dell'agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle dogane, documento 28/06/2021, n. 218324](#)

Fisco

Dalle Commissioni Finanze

Riforma dell'IRPEF: obiettivi e misure di intervento

Quanto alla riforma dell'IRPEF, è opportuno mantenere il reddito individuale come unità impositiva dell'imposta personale sui redditi. In aggiunta, nel rispetto dell'obiettivo di stimolo alla crescita, occorre considerare la modifica degli istituti che disincentivano l'offerta di lavoro con riferimento al margine estensivo del secondo percettore di reddito (la detrazione per il coniuge a carico) e l'introduzione di specifici incentivi in tal senso, al fine di sfruttare la maggiore elasticità dell'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare. Lo hanno evidenziato le Commissioni Finanze di Camera e Senato con la pubblicazione di un nuovo documento sulla proposta di riforma.

Le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno pubblicato un documento sulla **proposta di riforma dell'Irpef**, quale **indirizzo per il Governo** per i successivi passi del cammino di una riforma fiscale organica e strutturale, nell'interesse esclusivo della Nazione.

Il documento è articolato in due capitoli: il primo contiene gli obiettivi dell'intervento di **riforma** per stimolare l'incremento del tasso di crescita potenziale dell'economia italiana e rendere il sistema fiscale più semplice e certo.

Il secondo capitolo contiene le misure riguardanti i principali segmenti del nostro **sistema tributario**, dall'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche fino alla tassazione di impresa, dall'Imposta sul Valore.

Gli obiettivi di riforma

Le Commissioni ritengono che l'intervento di riforma debba essere guidato da due **obiettivi** fondamentali, a cui ogni misura specifica debba preventivamente conformarsi: crescita dell'economia e semplificazione del sistema tributario.

Il problema principale dell'economia italiana, da cui derivano molte delle altre criticità, è un tasso di crescita del Pil sostanzialmente **inferiore** a quello dei paesi dell'area-euro.

Pertanto l'obiettivo principale di un intervento di riforma deve essere quello di favorire un incremento strutturale del **tasso di crescita** dell'economia italiana. Ci sono almeno tre dimensioni in cui l'attuale assetto del nostro sistema tributario pone ormai un serio ostacolo alla **crescita economica**:

- il peso sui **fattori produttivi**: in Italia la tassazione su entrambi i fattori produttivi è nettamente superiore alla media dell'area euro.

- Livello e dinamica delle **aliquote marginali effettive**, per cui le aliquote marginali effettive misurano la percentuale dell'incremento di reddito lordo guadagnato che deve essere versato come imposta o che viene compensato da una diminuzione di benefici. Aliquote marginali troppo alte e troppo superiori all'aliquota media pongono problemi di incentivi all'offerta di lavoro ed amplificano le distorsioni del sistema di tassazione individuale in termini soprattutto di equità orizzontale.

- La **complessità**, per cui un sistema fiscale complesso ha un ovvio **effetto negativo** sulla crescita e sugli investimenti, provoca un incremento della struttura dei costi (monetari e non) per famiglie e imprese a cui, peraltro, non corrisponde ceteris paribus un incremento dei servizi forniti dalla pubblica amministrazione.

Di conseguenza, le Commissioni concordano su quattro punti su cui l'azione di semplificazione possa concretamente esplicarsi:

Il primo punto è la codificazione delle norme fiscali, per cui le **Commissioni** ritengono sia necessario racchiudere i testi unici esistenti e le altre norme tributarie, dopo averli opportunamente trasformati

da compilativi in innovativi al fine di poter recepire le auspiccate ulteriori semplificazioni, in un **Codice Tributario strutturato** nelle tre seguenti parti:

- Principi generali di **diritto tributario**, anche con riferimento al diritto dell'Unione Europea;

- Procedura **tributaria** e sanzioni;

- Testo unico degli adempimenti e accertamento;

- Testo unico delle **sanzioni amministrative**;

- Testo unico della giustizia tributaria;

- Testo unico della riscossione coattiva.

- Parte speciale**, con titoli distinti per le singole imposte e tasse, contenenti eventualmente norme procedurali specifiche per i singoli prelievi;

- Testo unico delle imposte sui redditi;

- Testo unico dell'IVA;

- Testo unico delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni, donazioni e bollo;

- Testo unico dei tributi erariali minori;

- Testo unico in materia doganale, di accise e di giochi;

- Testo unico dei tributi regionali e locali;

- Testo unico delle agevolazioni transitorie.

Il secondo punto riguarda l'elevazione al rango costituzionale di alcune parti dello **Statuto del contribuente**, unica soluzione per renderlo realmente cogente è considerare l'opzione di elevare a **rango costituzionale** alcune sue parti, e nella fattispecie quelle relative ai principi di chiarezza, semplicità e irretroattività, delle disposizioni tributarie.

Il terzo punto è per la **Cancellazione tributi minori**, come Superbollo, la tassa di laurea, le tasse di pubblico insegnamento, l'imposta sugli intrattenimenti, la maggiorazione del tributo comunale sui rifiuti, la tassa regionale di abilitazione all'esercizio professionale, l'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche, i diritti di licenza sulle accise, l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto, l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili.

Il quarto punto riguarda l'avvicinamento tra **bilancio fiscale** e bilancio civilistico.

La riforma dell'IRPEF

Le Commissioni concordano che il sistema di imposizione sul reddito dovrebbe evolvere verso un modello tendenzialmente duale, in cui il livello delle aliquote sui redditi da capitale (nonché degli regimi sostitutivi cedolari) sia sufficientemente prossimo all'aliquota applicata al primo scaglione Irpef. Tale impostazione non pregiudica, ex-ante, i regimi cedolari la cui aliquota sia attualmente inferiore al livello della prima aliquota Irpef nel nuovo regime, in quanto sono possibili interventi perequativi in relazione alla determinazione

della base imponibile tali per cui l'imposta netta rimane costante.

Le Commissioni ritengono opportuno mantenere il reddito individuale come unità impositiva **dell'imposta personale sui redditi**. In aggiunta, nel rispetto dell'obiettivo di stimolo alla crescita, occorre considerare la modifica degli istituti che disincentivano l'offerta di lavoro con riferimento al margine estensivo del secondo percettore di reddito (la detrazione per il coniuge a carico) e l'introduzione di specifici incentivi in tal senso, al fine di sfruttare la maggiore elasticità dell'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito all'interno del **nucleo familiare**.

La struttura dell'Irpef deve essere sostanzialmente ridefinita, in accordo con i richiamati obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita, adottando in particolare i seguenti obiettivi specifici:

- l'abbassamento **dell'aliquota media** effettiva con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito 28.000-55.000;

- la modifica della dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando le discontinuità più brusche.

Con riferimento alle **addizionali comunali e regionali**, le Commissioni ritengono opportuno raccomandare una trasformazione di entrambi gli strumenti tributari locali in sovraimposte, aventi quindi come base imponibile il debito di imposta erariale, e non la stessa base imponibile Irpef, la cui manovrabilità all'interno di un range predefinito rimarrebbe in capo all'ente territoriale.

Quanto alle modalità di **versamento** delle imposte dirette, le Commissioni concordano sulla necessità di istituire un meccanismo di rateizzazione opzionale, destinato alle persone fisiche, società di persone o di capitali ovvero associazioni previste dall'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, tenute al versamento di saldo e acconto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Inoltre le Commissioni raccomandano la re-introduzione del regime opzionale IRI.

Redditi finanziari e IRAP

Le Commissioni concordano che, nel rispetto delle compatibilità finanziarie, sia importante considerare un pacchetto organico che includa i seguenti interventi:

- l'accorpamento delle categorie **"redditi da capitale"** e **"redditi diversi"** in un'unica categoria denominata **"redditi finanziari"**;

- l'estensione al risparmio gestito del criterio di determinazione della base imponibile sulla base dei risultati realizzati;

- l'applicazione alla previdenza complementare del

modello che prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato, considerando al contempo la modifica del regime di tassazione per la fase di erogazione delle prestazioni.

Le Commissioni raccomandano un riassorbimento del gettito Irap nei tributi attualmente esistenti, preservando la manovrabilità da parte degli enti territoriali e il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale.

Misure a favore dell'ambiente

In questo ambito vi dovrebbe essere un pacchetto di policy che includa i seguenti interventi:

- il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione per la rigenerazione energetica e sismica degli edifici privati, al fine di fornire un quadro certo e chiaro agli agenti economici;

- una progressiva **riduzione dei sussidi dannosi** per l'ambiente, vincolando le risorse risparmiate alla riduzione generalizzata dell'aliquota Ires;

- una rimodulazione dell'imposizione indiretta in funzione delle emissioni di CO2 in attuazione del principio "chi inquina paga";

- un aumento del limite alla detraibilità dell'IVA (attualmente fissato al 40%) per tutti i veicoli a basse emissioni;

- al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, prevedere adeguati meccanismi temporanei di compensazioni in grado di accompagnare le famiglie e imprese più vulnerabili nel processo di aggiustamento di comportamenti e costi.

Iva e evasione

Le Commissioni ritengono opportuno che l'annunciato disegno di legge in materia fiscale contenga una specifica delega al Governo per la ridefinizione della disciplina Iva ai fini di una sua opportuna semplificazione e di possibile riduzione dell'aliquota ordinaria attualmente applicata.

In ambito di evasione, Lo Stato deve allontanare ogni tendenza a considerare il contribuente un evasore che ancora non è stato scoperto, e al efficientare i propri comportamenti. Il contribuente, d'altro canto, deve pienamente internalizzare il beneficio collettivo che deriva dal pagamento dei tributi.

Per favorire queste condizioni occorre:

- completare la **"chiusura del perimetro"** **dell'obbligo di fatturazione elettronica**, estendendolo a tutti i soggetti attualmente esentati;

- favorire lo scambio tra **digitalizzazione** e riduzione degli adempimenti per i professionisti, imprese e intermediari deve essere un vincolo ineludibile e strutturale;

- evidenziare che non è più rinviabile una riflessione

inerente un nuovo contemperamento dei principi di tutela della **privacy** con quelli di contrasto all'evasione fiscale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Commissione Camera e Finanze, documento, 28/06/2021.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Bonus acquisto veicoli elettrici o ibridi nuovi con compensazione larga

Il credito d'imposta per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi nuovi può essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24, a titolo esemplificativo e non esaustivo, imposte dirette, IRAP, IVA, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF, contributi INPS, premi INAIL, senza le restrizioni previste nella previgente disciplina. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con l'approvazione del provvedimento n. 170816 del 28 giugno 2021, con cui ha stabilito le modalità attuative del credito d'imposta in questione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 170816 del 28 giugno 2021 in tema di modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-bis, del DL n. 41 del 2021, in tema di utilizzo del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1061, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'articolo 1 della legge di bilancio 2019 riconosce un contributo a coloro che acquistano e immatricolano in Italia un **veicolo elettrico o ibrido** nuovo di fabbrica delle categorie L1e-L7e, nella misura e alle condizioni ivi indicate.

Ai sensi del successivo comma 1060, il suddetto contributo è corrisposto dal **venditore** mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Per favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica **da COVID-19**, l'articolo 5, comma 15-bis, del Decreto Sostegni ha sostituito il comma 1061 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevedendo che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo **rimborsano** al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in

compensazione.

A tal fine, il **modello F24** deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

In proposito, il successivo comma 15-ter del citato articolo 5 del DL n. 41 del 2021 prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, siano definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-bis, ossia le modalità attuative delle disposizioni del richiamato comma 1061, nella sua nuova formulazione.

Pertanto, con il nuovo provvedimento è stato stabilito che il credito d'imposta di cui trattasi possa essere utilizzato in **compensazione** ai fini del versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, imposte dirette, IRAP, IVA, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF, contributi INPS, premi INAIL), senza le restrizioni previste nella previgente versione del citato comma 1061.

Inoltre, viene stabilito che il **modello F24** deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Infine, viene precisato che:

- per quanto non espressamente previsto dal provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze;

- sono confermati le istruzioni impartite con la risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019 e l'utilizzo del codice tributo "6904", istituito con la risoluzione medesima.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 28/06/2021, n. 170816

Lavoro e Previdenza

La mappa per i datori di lavoro

Lavoratori fragili, smart working e assenze indennizzate: quali tutele dopo il 30 giugno 2021?

di Simone Baghin - Consulente del Lavoro in Vicenza

Il prossimo 30 giugno scade il particolare regime di tutela previsto per i lavoratori fragili, introdotto dal legislatore nel 2020 e successivamente prorogato fino al 30 giugno 2021 dal decreto Sostegni. Sono definiti "fragili" i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita nonché i lavoratori riconosciuti disabili con connotazione di gravità. In attesa di eventuali proroghe, quali sono le regole e il particolare regime di tutela?

A fine giugno scadrà il particolare regime di tutela per i **lavoratori fragili**, tra i quali rientrano i **disabili gravi** e coloro in possesso di certificazione attestante una **condizione di rischio** derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

Salvo pertanto un eventuale proroga, che sarà necessariamente da definirsi a breve, verrà meno:

- il diritto individuale soggettivo a prestare la propria attività in modalità agile - **smart working** qualora possibile,
- la possibilità di svolgere **attività di formazione professionale** sempre da remoto;
- e, in via residuale qualora non sia possibile l'attività da remoto, l'applicazione del particolare regime di tutela che prevede la possibilità di **assentarsi dal lavoro** con assenza equiparata al ricovero ospedaliero.

Chi sono i lavoratori fragili

L'individuazione dei lavoratori fragili oggetto di particolare tutela è stata prevista dall'art. 26, comma 2, del Cura Italia (D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020).

La nozione è stata poi oggetto di ulteriori chiarimenti di prassi con il [messaggio INPS 2584/2020](#).

Sono da considerare fragili:

- i lavoratori in possesso del riconoscimento di **disabilità con connotazione di gravità**, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992, ossia "minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione";
- i lavoratori in presenza di condizioni di rischio determinate da **immunodepressione**, esiti da **patologie oncologiche** o dallo svolgimento di relative **terapie salvavita**, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, L. 104/1992, ossia "una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di

difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

La definizione di lavoratori fragili va integrata anche con le indicazioni contenute nella [circolare congiunta Ministero del Lavoro e della Salute n. 13 del 4 settembre 2020](#) che ha ampliato il concetto di fragilità individuandolo "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche, sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico".

Secondo il Ministero, i dati epidemiologici hanno mostrato come la maggiore fragilità si sia registrata nelle fasce di età più elevata della popolazione in presenza di alcune malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche), che in caso di comorbidità con l'infezione da Sars-CoV-2 possono influenzare negativamente la gravità e l'esito della patologia.

Nello specifico, i dati più consolidati hanno evidenziato che:

- il **rischio di contagio da Covid-19** non è significativamente differente nelle differenti fasce di età lavorativa;
- il 96% dei soggetti deceduti presentava una comorbidità;
- le **patologie più frequenti** erano malattie cronico degenerative a carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie dismetaboliche;
- l'andamento crescente della mortalità in relazione all'aumentare dell'età è correlabile alla prevalenza maggiore di tali patologie nelle fasce più elevate dell'attività lavorativa;
- in aggiunta alle predette patologie, altre comorbidità riscontrate sono quelle a carico del sistema immunitario e quelle oncologiche, non necessariamente correlabili all'aumentare dell'età.

Il concetto di fragilità va dunque individuato in quelle **condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice** rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.

Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere dunque assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate **misure di sorveglianza sanitaria** in ragione dell'esposizione al rischio di infezione in presenza di patologie con scarso compenso clinico (es. malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), mediante la presentazione di documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.

Tutele fino al 30 giugno 2021

L'articolo 15 del **decreto Sostegni** (decreto legge n. 41/2021 convertito, con modificazioni, nella legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69), ha prorogato fino al 30 giugno 2021 le tutele previste a favore dei lavoratori fragili, alla luce del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, apportando importanti novità alla normativa precedente.

Per tale categoria di lavoratori viene riconosciuto:

- il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione temporanea a una **mansione differente** da quella normalmente svolta, purché compresa nella medesima categoria o area di inquadramento;
- la possibilità di svolgere attività di formazione professionale, sempre da remoto;
- qualora non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e non sia possibile mutare la mansione svolta dal lavoratore, i soggetti fragili potranno assentarsi dal lavoro con equiparazione dell'assenza a ricovero ospedaliero. È stato precisato che il **ricovero ospedaliero** darà diritto al trattamento previsto dalla normativa vigente e contrattuale per quanto riguarda l'indennità INPS e l'integrazione retributiva del datore di lavoro, tuttavia tale assenza non verrà computata ai fini del calcolo del periodo di computo.

N.B. La norma è stata introdotta dal decreto Cura Italia e per l'anno 2021 prorogata fino al 28 febbraio 2021 dalla legge di Bilancio 2021. Successivamente, il decreto Sostegni, entrato in vigore il 23 marzo 2021, ne ha prorogato la validità al prossimo 30 giugno 2021, andando anche a "sanare" il vuoto normativo venutosi a creare tra la scadenza del 28 febbraio 2021 prevista dalla legge di Bilancio e il 23 marzo, termine di entrata in vigore del decreto Sostegni stesso: la decorrenza dal 1° marzo 2021, retroattiva della disposizione, consente pertanto una **prosecuzione senza soluzione di continuità** tra le disposizioni della legge di bilancio e quelle del decreto Sostegni.

Lavoratori fragili e smart working

In via prioritaria la legge prevede un diritto individuale soggettivo dei lavoratori fragili a poter svolgere la loro attività lavorativa da remoto, mediante il lavoro agile.

Al fine di consentire il più possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa e di diffondere il lavoro agile come specifica modalità organizzativa per i lavoratori fragili, viene prevista anche la possibilità da parte del datore di lavoro, nell'ambito del suo potere di *jus variandi*, di adibire il lavoratore agile a una **diversa mansione** ricompresa però nella **medesima categoria o area di inquadramento**, come definite dai CCNL vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, qualora la mansione originaria non sia eseguibile da remoto.

Sempre in sede di conversione in legge del **decreto Riaperture** (decreto legge n. 52/2021 convertito, con modificazioni, nella legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) con riferimento al lavoro agile, è stata prevista la **proroga al 31 dicembre 2021** della possibilità per i datori di lavoro di applicare unilateralmente il lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto della normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali.

Equiparazione dell'assenza al ricovero ospedaliero

Qualora l'attività lavorativa del lavoratore fragile sia incompatibile con il lavoro agile e non sia possibile adibire il lavoratore ad altra mansione di medesima categoria o area di inquadramento, la legge prevede una tutela di natura assistenziale, equiparando l'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.

L'INPS, con il messaggio 2584/2020, aveva già evidenziato le specifiche per il trattamento del periodo di assenza. Di seguito le regole da osservare.

1. L'intero periodo di assenza deve essere **equiparato alla malattia** con degenza ospedaliera.
2. L'INPS provvede al riconoscimento dell'**indennità economica** secondo le consuete regole previste per la degenza ospedaliera, ovvero: **riduzione a 2/5** della normale **indennità di malattia** qualora il lavoratore non abbia familiari a carico; normale indennità di malattia qualora il lavoratore abbia, invece, familiari a carico.
3. Il datore di lavoro deve **integrare l'indennità INPS** secondo le regole previste dal CCNL applicato in azienda, ovvero: all'indennità corrisposta dall'INPS si applicherà l'istituto della lordizzazione; il datore di lavoro è tenuto a integrare quanto erogato dall'ente previdenziale a titolo di degenza ospedaliera, nel rispetto

di quanto previsto dal Ccnl applicato in azienda e, eventualmente, delle ulteriori previsioni di maggior favore contenute nella contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale.

4. Il periodo di assenza dà diritto a **contribuzione figurativa** con accredito automatico da parte dell'Istituto. L'INPS è tornato sull'argomento dei lavoratori fragili e malattia con il messaggio n. 4157/2020, con il quale ha chiarito che per l'accesso alla tutela previdenziale, il lavoratore dovrà:

- farsi rilasciare dal proprio medico curante il **certificato di malattia**, per poter accedere al riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera;
- tale certificato deve riportare il periodo di prognosi e i consueti dati.

Il decreto Sostegni aggiunge una ulteriore e forte tutela: la malattia con degenza ospedaliera **non è computabile ai fini del periodo di comporta** e la

disposizione ha effetto retroattivo, ovvero si applica anche agli eventuali periodi precedenti di assenza dal lavoro ascrivibili all'impossibilità di svolgere la prestazione in modalità agile.

Sorveglianza sanitaria straordinaria

Infine, è opportuno qui segnalare che il decreto Riaperture (dl 52/2021), in sede di conversione in legge 87/2021 ha confermato l'obbligo di sorveglianza sanitaria straordinaria per i lavoratori fragili **fino al 31 luglio 2021**.

Stante, poi, l'intimo legame tra il lavoro agile offerto ai soggetti "fragili" e la dichiarazione dello stato di emergenza, alla luce della recente proroga di quest'ultimo al 31 dicembre 2021 (così come stabilito in sede di conversione del decreto Riaperture sopra citato), è presumibile che anche le modalità di svolgimento dell'attività in smart working per i soggetti qui in esame sia parimenti prorogata.

Lavoro e Previdenza

Per la flessibilità dell'occupazione

Contratti a termine in deroga e CIGO Covid-19: cosa cambia per le imprese

di Francesco Rotondi - Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza

Cambiano le regole per l'utilizzo dei contratti a termine per le imprese che ricorrono agli ammortizzatori sociali. Con la fine della CIGO con causale Covid-19, a partire dal 1° luglio si avrà la reviviscenza delle limitazioni al ricorso a questa tipologia contrattuale laddove l'azienda utilizzi gli ammortizzatori sociali in forma ordinaria. Diversamente, la deroga alle regole generali continuerà ad operare per i datori di lavoro che utilizzino i rimanenti ammortizzatori con causale Covid. Alla stessa stregua opera la deroga allo stop and go dei contratti. Oltre a quale sia la disciplina applicabile, occorrerà valutare se questa sarà adeguata a sostenere un bisogno di flessibilità dell'occupazione per far fronte ad un periodo di profonda riorganizzazione del tessuto imprenditoriale.

Il tema di maggior interesse in questo momento storico, che vede il **mercato del lavoro** pronto a ripartire dopo l'**emergenza sanitaria**, è quello legato alle modalità con cui riprendere una cosiddetta normalità dopo l'alluvione della normativa emergenziale.

Quindi, quali scelte di politiche legislative verranno adottate per **superare la fase di transizione** verso la normalità?

I contratti a termine durante l'emergenza Covid-19

Come spesso accade un **ruolo centrale** nella dinamica del mercato del lavoro viene giocato dal **contratto a termine**.

È un fatto noto quello per cui attorno a questo istituto si sia, nel corso del tempo, giocata la partita più importante in termini di flessibilità dell'occupazione, per questa ragione di volta in volta il lavoro a tempo determinato è stato oggetto di **interventi riformatori** al mutare della politica legislativa voluta dalle maggioranze che nel corso del tempo succedutesi.

La centralità dell'istituto è stata, ulteriormente, confermata anche con riferimento alle norme emanate nel corso della pandemia Covid-19.

Più in particolare, il Legislatore che aveva introdotto tutta una serie di limiti al contratto termine, nel momento di massima difficoltà del mercato del lavoro è dovuto intervenire più volte per derogare alle predette limitazioni.

In questo quadro va letta la **deroga alle causali** per rinnovo e proroga così come la deroga al meccanismo dello **stop and go fra i contratti**.

Ma vi è di più, le disposizioni emergenziali hanno derogato il principio ordinario per cui il contratto a termine **non poteva essere stipulato** laddove nell'unità produttiva e per le medesime mansioni si fosse fatto **ricorso** agli **ammortizzatori sociali**.

Tale divieto è venuto meno, per espressa norma derogatoria, in ragione dell'introduzione, oggi possiamo dire generalizzata, degli ammortizzatori con causale Covid nel corso della pandemia.

Se questo era il quadro generale nel periodo emergenziale, oggi il tema è quello di comprendere quali di queste deroghe e per quanto tempo continuino ad operare in una fase in cui si va verso una **normalizzazione del mercato del lavoro** e se forse non sia assolutamente necessario ripensare alcuni aspetti della normativa vigente.

Rinnovo e proroga dei contratti a termine fino al 31 dicembre 2021

Al di là delle osservazioni di carattere generale, appare necessario svolgere una brevissima disamina sullo stato attuale delle norme che regolano il contratto a termine e lo regoleranno allo stato fino alla data del 31 dicembre 2021.

L'art. 17 del **decreto Sostegni** interviene a riformare il testo dell'art. 93 del D.L. n. 34/2020, disponendo che "In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, **è possibile rinnovare o prorogare** per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."

Ancora la medesima norma precisa al comma 2 che: "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti."

Sostanzialmente, sarà possibile **continuare a**

rinnovare o prorogare i contratti a termine fino al 31 dicembre 2021 in deroga alla norma sulle causali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 81 del 2015 sempre fermo restando il **limite dei 24 mesi** di durata massima del contratto e la proroga potrà essere soltanto una e con una durata massima di 12 mesi.

In sostanza, il Legislatore ha tenuto ferma la deroga alle causali fino alla fine del 2021 al fine di rendere più flessibile il ricorso al contratto a termine e sostenere il mercato del lavoro in un momento di particolare fragilità legato alla ripresa.

Termine della CIGO e impatti sui contratti a termine

Un tema diverso è quello legato all'impatto della fine della CIGO con causale Covid sulle deroghe alla disciplina sui contratti a termine.

Per ben comprendere la questione occorre fare un passo indietro alla **regola generale** ed alla fonte delle deroghe.

Ai sensi dell'art. 20 comma 1 lettera C del D.Lgs. n. 81/15 **non è possibile istaurare** contratti di lavoro a tempo determinato "presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato." Norma riproposta anche con riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo determinato nell'ambito dell'art. 32 comma 1 lett. C).

Ancora, il successivo art. 21 comma 2 del medesimo decreto legislativo è la fonte dello "**stop and go**" dei contratti per cui: "qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato."

In questo quadro di regole ordinarie che presiedono al contratto a termine, interviene l'art. 19 bis del **decreto**

Cura Italia che sancisce la deroga alle citate norme per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori di cui agli articoli 19 e 22 del medesimo decreto, ovvero quelli volgarmente denominati con "causale Covid".

In altre parole, è **derogato il principio generale** per cui non è possibile la stipulazione di contratti a termine laddove si sia ricorso agli ammortizzatori, laddove si fruisca degli strumenti di sostegno al reddito messi in campo per fronteggiare l'emergenza.

Alla stessa stregua opera la **deroga allo stop and go** dei contratti.

Il tema è, quindi, definire quale sarà il **quadro dal 1° luglio 2021** in cui, ferma restando la deroga alle causali per rinnovo e proroga, la CIGO con causale Covid non è più prevista.

Leggi anche [Cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 al capolinea: cosa cambia per le imprese](#)

A stretto rigore, quindi, con la fine della CIGO con causale si avrà la **reviviscenza** del meccanismo **dello stop and go** ma anche delle **limitazioni** al ricorso ai contratti a termine laddove il datore di lavoro utilizzasse l'ammortizzatore nella sua forma ordinaria. Diversamente la deroga continuerà ad operare per le aziende che utilizzino i rimanenti ammortizzatori con causale Covid.

La domanda, però, da porsi non è solo e soltanto quale sarà la disciplina applicabile ma se questa sarà adeguata a sostenere un bisogno di **flessibilità dell'occupazione** per far fronte ad un periodo di profonda riorganizzazione del tessuto imprenditoriale.

In altre parole, si tratterebbe di verificare se l'attuale contesto normativo in materia di contratto a termine uscito dalla riforma del **decreto Dignità** è o meno adeguato al contesto economico post-pandemico.

Probabilmente sarà necessario ripensare alcuni istituti nel segno di una flessibilizzazione volta alla massima occupabilità in ragione del mutato contesto economico non più sovrapponibile a quello precedente al 2020.

Lavoro e Previdenza

Chiarimenti INPS

Decontribuzione sud 2021: si applica anche ai ratei di quattordicesima maturati nel 2020

In materia di Decontribuzione sud l'INPS ha pubblicato il messaggio 2434 del 2021 in cui chiarisce che può applicarsi, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei di quattordicesima maturati durante l'anno 2020, purché l'erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nel 2021.

Con il messaggio n. 2434 del 28 giugno 2021 l'INPS ha fornito chiarimenti, riguardanti la possibilità di fruire della **Decontribuzione sud** anche sulle mensilità aggiuntive erogate nell'anno in corso. Con specifico riferimento alla **quattordicesima mensilità**, considerato l'ambito temporale di fruizione della misura, la Decontribuzione sud può trovare applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l'anno 2020, purché l'erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell'anno 2021, dunque indipendentemente dalla competenza temporale della **maturazione dei ratei**.

Misure della Decontribuzione

Si prevede una diversa modulazione dell'intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di **contribuzione datoriale** sgravabile è pari:

- al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% per gli anni 2028 e 2029.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 28/06/2021, n. 2434

Lavoro e Previdenza

Per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia

Bonus genitori 2021: è alternativo al bonus baby-sitting

Con il messaggio n. 2433 del 2021, l'INPS chiarisce che il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia è erogato,

in alternativa al bonus baby-sitting viene erogato a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell'attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell'infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall'ASL. La somma pari a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare potrà essere accreditata direttamente al richiedente.

L'INPS, nel messaggio n. 2433 del 28 giugno 2021, ha chiarito che su espressa indicazione del **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**, a differenza del **bonus baby-sitting**, il **bonus per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia** viene erogato a prescindere dalla sussistenza dei casi di **sospensione dell'attività scolastica** o educativa in presenza, della durata dell'infezione da **SARS-CoV-2** o dalla **quarantena** del figlio disposta dall'ASL. Ciò, anche in considerazione della circostanza che questi casi risulterebbero incompatibili con la frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi dell'infanzia.

Presentazione della domanda

E' possibile presentare la richiesta di bonus allegando alla domanda di prestazione la documentazione attestante l'iscrizione ai suddetti centri e strutture che offrono servizi, indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che, sulla base della documentazione allegata, non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021. La domanda potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021.

Modalità di presentazione

- **APPLICAZIONE WEB** - disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Bonus servizi di baby sitting", scegliendo la tipologia di domanda;
- **PATRONATI** - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Casi di incompatibilità

Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo e nei casi in cui la prestazione lavorativa è svolta in **modalità agile** o l'altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a **sostegno del reddito**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 28/06/2021, n. 2433

Lavoro e Previdenza

Sul sito INPS

Indennità Covid-19 Sostegni bis: è online il servizio per la domanda

Sul sito istituzionale INPS è disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 che prevede 1.600 euro per lavoratori stagionali, autonomi occasionali e intermittenti, 800 euro per gli agricoltori e 950 euro per i pescatori. I lavoratori che non hanno beneficiato dell'indennità del decreto Sostegni possono presentare la domanda entro il 30 settembre 2021.

Con un comunicato del 25 giugno 2021 l'INPS informa che è disponibile sul sito istituzionale il servizio per la presentazione della domanda di **indennità Covid-19** prevista dal decreto **Sostegni bis**.

Entro il 30 settembre 2021, i lavoratori che non hanno ricevuto l'indennità del decreto Sostegni, possono presentare la **domanda per la nuova prestazione**. I lavoratori già beneficiari dell'indennità prevista dal decreto Sostegni stanno ricevendo automaticamente il pagamento senza una nuova domanda.

Sono interessati i seguenti **lavoratori**:

- Stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati di vendita a domicilio;
- subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo;
- operai agricoli a tempo determinato;
- pescatori autonomi.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Modalità operative

Bonus sociale acqua, luce e gas: riconoscimento automatico dal 1° luglio. A chi spetta

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Dal 1° luglio bonus sociale per acqua, luce e gas senza più domanda. Lo sconto sarà riconosciuto automaticamente: basterà presentare la Dichiarazione sostitutiva unica - DSU necessaria per ottenere la certificazione dell'ISEE. L'importo dello sconto varia in base alla composizione del nucleo familiare beneficiario. Ogni nucleo familiare ha diritto ad un bonus per ciascuna tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza. Ciascun bonus avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di ammissione alla riduzione. La data di effettiva erogazione dipende dal tipo di agevolazione. Rimane, invece, subordinato ad apposita domanda il bonus per disagio fisico.

Bonus sociale per acqua, luce e gas **automatico dal 1° luglio**. Per il riconoscimento dello sconto basterà presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) necessaria per ottenere la **certificazione dell'ISEE**.

Non **sarà più necessaria** farne **richiesta** annualmente presso il Comune di residenza o al CAF allegando la documentazione richiesta.

Le modalità applicative per il riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico sono state dettate da ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) con la Deliberazione 63/2021/R/com, pubblicata in data 25 febbraio 2021, successivamente corretta con l'avviso del 1° marzo 2021.

Chi ha diritto ai bonus per disagio economico

Hanno diritto ai bonus per disagio economico i **nuclei familiari**:

- con indicatore **ISEE non superiore a 8.265 euro**;
- con **almeno 4 figli a carico** (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- titolare di **reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza**. I titolari di reddito di cittadinanza hanno diritto al bonus luce e gas anche se l'ISEE supera gli 8.265 euro, mentre possono chiedere lo sconto nella bolletta dell'acqua solo se l'ISEE si colloca entro la soglia di 8.265 euro.

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.

Importo del bonus

I tre bonus hanno valori diversi tra di loro.

Per il **bonus luce** sono previste tre fasce a seconda del numero di componenti del nucleo familiare ed è aggiornato annualmente dall'Autorità. Per il **2021**, lo sconto è pari a:

- **128 euro** per i nuclei familiari di **1-2 componenti**;
- **151 euro** per i nuclei familiari di **3-4 componenti**;
- **177 euro** per i nuclei familiari di **oltre 5 componenti**.

Il **bonus gas**, invece, dipende:

- dalla categoria d'uso associata alla fornitura;
- dalla zona climatica d'appartenenza del punto di fornitura;
- dal numero dei componenti della famiglia.

Lo **sconto** varia da un **minimo di 30 euro** per una famiglia con un massimo di 4 componenti, indipendentemente dalla zona climatica e con gas utilizzato solo per acqua sanitaria e/o cottura, ad un **massimo di 245 euro** all'anno per una famiglia con 4 componenti che utilizza il gas anche per il riscaldamento con una fornitura ubicata in zona climatica F.

Il valore del bonus è **aggiornato annualmente** da ARERA entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il bonus acqua garantisce la **fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua** su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente. Il bonus garantirà, ad esempio, ad una famiglia di 4 persone di non dover pagare 73 metri cubi di acqua all'anno (la quantità dei 18,25 metri cubi di acqua è stata individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, come quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona). Il valore del bonus idrico, a differenza del valore del bonus elettrico e gas, non è uguale per tutti gli utenti. Per individuare l'importo esatto dello **sconto applicato** in bolletta, bisognerà quindi consultare il **sito del proprio gestore** e verificare quale sia la tariffa agevolata del servizio di acquedotto, quali siano le tariffe di fognatura e depurazione applicate e calcolare l'importo del bonus acqua al quale si ha diritto.

Modalità di erogazione

Le modalità di erogazione varia a seconda del bonus.

I bonus sociali luce e gas sono **applicati direttamente**

in bolletta nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare sia risultato intestatario di una fornitura diretta (individuale) con i requisiti sopra indicati.

Nel caso invece in cui il nucleo familiare usufruisca di una **fornitura centralizzata** (condominiale) l'intero importo alla famiglia disagiata viene **riconosciuto una volta l'anno** secondo le seguenti modalità:

- nel caso del bonus idrico: con **assegno circolare** intestato al componente del nucleo familiare che ha presentato la DSU e recapitato all'abitazione del nucleo familiare;

- nel caso del bonus gas: con **bonifico** domiciliato intestato al componente del nucleo familiare che ha presentato la DSU e ritirabile presso qualsiasi sportello di Poste italiane (le modalità e le tempistiche per il ritiro del bonifico saranno comunicate agli interessati mediante apposita comunicazione).

Se il cliente chiude l'utenza o viene effettuata la **voltura ad altro utente** - perché, per esempio, cambia residenza e si trasferisce in altra abitazione - l'ammontare di bonus restante verrà erogato in un'unica soluzione e non potrà essere richiesto un nuovo bonus per l'anno di competenza da nessuno dei componenti del nucleo familiare di appartenenza. Il bonus viene erogato in continuità anche quando il cliente decida di cambiare contratto o fornitore.

Come viene riconosciuto

Secondo la **nuova procedura** attiva dal **1° luglio 2021**, per ottenere i bonus sociali gli interessati, per ottenere lo sconto, non dovranno più presentare la domanda presso i Comuni o i Caf, ma ogni anno il cittadino/nucleo familiare dovrà presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE. Se il nucleo familiare rientra nei parametri, l'**INPS** invierà automaticamente le informazioni **al Sistema Informativo Integrato (SII)**, la banca dati che contiene informazioni utili a individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per territorio. Attraverso l'incrocio dei dati trasmessi dall'**INPS** al SII, di quelli contenuti nel SII e nelle banche dati dei gestori idrici e all'esito positivo delle verifiche di

ammissibilità definite dall'Autorità, saranno **automaticamente individuate** le forniture dirette (individuali) da agevolare ed **erogati i bonus** a chi ne ha diritto.

Bonus luce disagio fisico

Attenzione. La nuova procedura automatica vale solo per il bonus sociale per le bollette di luce, gas e acqua. Rimane invece subordinato ad **apposita domanda** il bonus per disagio fisico.

Possono ottenere il bonus tutti i **clienti domestici** affetti da **grave malattia** o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. L'elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

Il valore dello **sconto** dipende dalla **potenza contrattuale**, dalle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e dal tempo giornaliero di utilizzo. Nel 2021, il bonus è pari a:

(i) per contratti **fino a 3 kW**:

- 189 euro per consumi fino a 600 kWh all'anno;
- 311 euro per consumi tra 600 e 1200 kWh all'anno;
- 449 euro per consumi oltre 1200 kWh all'anno;

(ii) per i contratti con potenza impegnata **oltre 3 kW**:

- 442 euro per consumi fino a 600 kWh all'anno;
- 559 euro per consumi tra 600 e 1200 kWh all'anno;
- 676 euro per consumi oltre 1200 kWh all'anno.

Il bonus per disagio fisico è **cumulabile** con quello per **disagio economico** (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Per avere accesso al bonus, il soggetto deve essere in possesso di un **certificato ASL** che attesti:

- la situazione di grave condizione di salute;
- la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
- il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
- l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata.

Finanziamenti

Dal MISE

Imprese: in arrivo 286 milioni di euro per aumentare la competitività del territorio e i posti di lavoro

Il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha firmato i decreti che autorizzano sei accordi di sviluppo e tre accordi di programma tra il MiSE, le aziende coinvolte e le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna e Veneto. In particolare, per la realizzazione di questi interventi sono previsti investimenti complessivi pari a circa 286 milioni di euro, cercando di favorire la competitività del territorio e la creazione di nuova occupazione, attraverso gli investimenti delle imprese in progetti produttivi e di ricerca e sviluppo di rilevante impatto strategico e tecnologico.

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che il ministro **Giancarlo Giorgetti** ha firmato i decreti che autorizzano sei accordi di sviluppo e tre accordi di programma tra il MiSE, le aziende coinvolte e le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna e Veneto.

Gli accordi puntano a favorire la competitività del territorio e la creazione di nuova occupazione, attraverso gli **investimenti** delle imprese in progetti produttivi e di ricerca e sviluppo di rilevante impatto strategico e tecnologico. In particolare per la realizzazione di questi interventi sono previsti investimenti complessivi pari a circa **286 milioni di euro**, a sostegno dei quali il MiSE mette a disposizione circa 107 milioni di euro di agevolazioni.

Accordi di sviluppo

I progetti autorizzati con gli accordi di sviluppo riguardano:

- il potenziamento ed efficientamento delle linee di produzione delle società **Salumificio Fratelli Beretta S.p.A.**, **CIM Alimentari S.p.A.** e **Bresaole Del Zoppo S.r.l.** site negli stabilimenti di Garbagnate Monastero (Lecco), Trezzo sull'Adda (Milano), Langhirano (Parma) e Buglio in Monte (Sondrio). In particolare, il programma è finalizzato alla **diversificazione dell'offerta commerciale** delle società e all'incremento delle sinergie produttive e della competitività delle stesse. Gli investimenti complessivamente previsti ammontano a circa **24,8 milioni di euro**, a sostegno dei quali il MiSE mette a disposizione circa 9,45 milioni di euro di agevolazioni. Con la realizzazione del programma, l'incremento occupazionale complessivamente

previsto per le tre aziende è di 74 unità lavorative;

- l'ampliamento e l'innovazione del sito di produzione della **Heineken Italia** di Assemini (Cagliari), con **l'introduzione di macchinari automatizzati** di ultima generazione per consentire un miglioramento del livello qualitativo della birra prodotta, una riduzione degli impatti ambientali e dei costi di produzione, nonché l'efficientamento dell'intero impianto. L'intervento, coerente con il Piano Nazionale Industria 4.0, consentirà un incremento occupazionale diretto di 25 risorse. Il programma di investimenti prevede spese per oltre **70 milioni di euro**, a fronte delle quali il MiSE destina 14,2 milioni di euro a titolo di agevolazioni;

- l'ampliamento del complesso industriale della **Orologel** sito nel comune di Cesena, finalizzato **all'incremento della capacità produttiva dei reparti di trasformazione** dei prodotti orticoli in foglia, alla realizzazione di un nuovo reparto di confezionamento, di un tunnel aereo di movimentazione automatizzata e di un impianto di autoproduzione energetica trigenativo. Gli investimenti previsti ammontano a circa **25 milioni di euro** e consentiranno di incrementare l'occupazione, nel sito romagnolo, di circa 30 unità lavorative nell'anno a regime. L'agevolazione messa a disposizione dal MiSE a supporto di tale intervento ammonta a 8,65 milioni di euro;

- un programma di sviluppo industriale finalizzato all'efficientamento del ciclo produttivo degli stabilimenti di proprietà della **A.I.A. Agricola Italiana Alimentare S.p.A.**, società leader nel settore agroalimentare, parte del "Gruppo Veronesi", siti nei comuni di Castegnero (Vicenza) e Nogarole Rocca (Verona) e al rafforzamento dell'attività di filiera. Il programma consentirà di realizzare, a regime, un incremento occupazionale di 78 unità lavorative, ed avrà, inoltre, un effetto indiretto sulla occupazione delle cooperative della filiera esterne al Gruppo. Gli investimenti complessivi generati dalla realizzazione del programma ammontano a quasi **25 milioni di euro**, a fronte dei quali il MiSE mette a disposizione 12 milioni di euro di agevolazioni;

- la realizzazione di un progetto di investimento finalizzato ad incrementare la capacità produttiva dello stabilimento della **Mister Pet S.p.A.** sito in Traversetolo (Parma). Nello stabilimento vengono lavorati i sottoprodotti della macellazione animale e i prodotti secchi, utilizzati quali materia prima per la produzione di alimenti per animali domestici. Il programma è mirato, nello specifico, all'implementazione di quattro nuove linee di produzione, che si andranno ad aggiungere alle due già esistenti, e alla realizzazione di un magazzino automatizzato. L'investimento

consentirà di incrementare la produzione dei prodotti già commercializzati e di introdurre nuovi prodotti e nuovi imballi. Gli investimenti complessivamente previsti ammontano a circa 25 milioni di euro, a sostegno dei quali il MiSE destina circa 10 milioni a titolo di agevolazione. L'intervento porterà ad un incremento occupazionale a regime di 50 unità lavorative;

- la realizzazione, nell'area industriale di Nusco (Avellino), di uno stabilimento per la produzione in serie automatizzata di componenti per auto. L'investimento sarà realizzato dalla **Schlote Automotive Italia S.r.l.**, il cui capitale sociale è detenuto da tre gruppi societari attivi nel settore dell'automotive: il Gruppo Schlote, leader europeo nelle lavorazioni meccaniche per l'industria automobilistica, il Gruppo Bohai-Trimet, leader nella fornitura di componentistica e nella produzione di alluminio, e il Gruppo Sira Industrie, riferimento nel settore delle fonderie di alluminio. Il programma, che prevede spese per **oltre 52 milioni di euro**, determinerà l'inserimento, entro il 2024, di 122 nuovi addetti. Le risorse messe a disposizione dal MiSE per il sostegno dell'intervento ammontano a circa 31 milioni di euro.

Accordi di programma

I progetti autorizzati con gli accordi di programma riguardano:

- l'ampliamento dello stabilimento per la lavorazione della carne di proprietà della **All.Coop Società cooperative agricola** e localizzato a Mosciano Sant'Angelo (Teramo). Gli investimenti, che consentiranno di ottenere una migliore qualità finale del prodotto e notevoli risparmi in termini di consumi energetici ed emissioni di vapori, sono volti ad aumentare il livello di automazione complessivo dell'unità produttiva, nell'ottica Industria 4.0, con l'obiettivo di interconnettere tutti gli impianti per aumentare l'efficienza dei processi; il programma di sviluppo è volto altresì, a consolidare i sistemi di filiera all'interno della Filiera Amadori. Il programma proposto prevede investimenti per oltre **17 milioni di euro**, a fronte dei quali il MiSE mette a disposizione agevolazioni per 6,2 milioni. La realizzazione del programma di sviluppo consentirà di salvaguardare gli addetti già impiegati nello stabilimento e di aumentare l'occupazione di ulteriori 33 unità;

- la creazione, da parte della **DWB Proteins S.r.l.**, società operativa nella commercializzazione di derivati del siero di latte bovino, per il settore alimentare, sia zootecnico sia umano, di un nuovo sito produttivo nel Comune di Villafranca di Verona (Verona). L'intervento avrà ad oggetto investimenti coerenti con il piano nazionale Industria 4.0, finalizzati all'installazione di macchinari e impianti tecnologici ad

automazione avanzata, advanced manufacturing solutions, industrial internet e comporterà un incremento occupazionale quantificato in 30 unità lavorative. La realizzazione del programma assicurerà un rilevante impatto sulla filiera in termini di occupazione, innovazione di prodotto e di processo e di remunerazione per i fornitori della materia prima, con i quali si prevede di consolidare ed ampliare il rapporto collaborativo. Nel complesso, sono previsti investimenti per **19 milioni di euro**, a fronte dei quali le risorse pubbliche che saranno messe a disposizione dal MISE sono pari a 5,6 milioni;

- la realizzazione, da parte delle società **Magnaghi Aeronautica S.p.A.**, **Metal Sud S.r.l.**, **Geven S.p.A.** e **Skytecn S.r.l.**, di un programma di sviluppo che prevede lo svolgimento di quattro programmi di investimento produttivi e di un progetto di ricerca e sviluppo in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, finalizzati a migliorare e innovare i processi produttivi delle imprese coinvolte, tutte operanti nel comparto aerospaziale, e dell'intera filiera di settore. In particolare, gli investimenti sono finalizzati allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi ed al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza produttiva, con l'obiettivo finale di rafforzare il posizionamento competitivo in un comparto caratterizzato da dinamiche molto complesse. Il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale è finalizzato allo sviluppo di innovazioni riconducibili al tema Industria 4.0, e più specificamente all'applicazione di tecnologie innovative di additive manufacturing e rivestimenti tribologici a basso impatto ambientale. A sostegno del programma di investimento, che prevede spese per complessivi di **28 milioni di euro**, il MISE destina risorse per circa 10 milioni.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Dal MISE

Produzione e distribuzione audiovisivi: entro il 26 luglio le proposte progettuali per l'impiego della tecnologia 5G

Con l'avviso pubblico del 28 giugno 2021, il Ministro dello Sviluppo Economico avvia l'acquisizione di proposte progettuali finalizzate all'impiego della tecnologia 5G nel settore della produzione e della distribuzione di contenuti audiovisivi. La procedura prevede la selezione di progetti pilota, della durata

di un anno, che realizzino reti e servizi innovativi per il settore della produzione di contenuti audiovisivi, la loro trasmissione e fruizione, basati su tecnologia 5G per la banda larga mobile, anche mediante l'impiego della banda 700 MHz. Per l'iniziativa è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva pari a 3,2 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle domande è il 26 luglio 2021.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un avviso del 28 giugno 2021 per l'acquisizione di proposte progettuali finalizzate **all'impiego della tecnologia 5G nel settore della produzione e della distribuzione di contenuti audiovisivi**.

La procedura prevede la selezione di progetti pilota, della durata di un anno, che realizzino reti e servizi innovativi per il settore della produzione di contenuti audiovisivi, la loro trasmissione e fruizione, basati su tecnologia 5G per la banda larga mobile, anche mediante l'impiego della banda 700 MHz.

Ambito soggettivo

Possono partecipare alla procedura imprese investite del ruolo di capofila di forme di aggregazione, partenariato ed altre modalità di intesa/coordinamento appartenenti alle categorie di:

- BNO (Broadcaster Network Operator);
- MNO (Mobile Network Operator);
- produttori audiovisivi;
- imprese di livello nazionale/internazionale con competenze specifiche nel settore oggetto della proposta progettuale.

Risorse

Per tale sperimentazione, che rientra nell'ambito una serie di iniziative a sostegno dello sviluppo e dell'innovazione delle nuove tecnologie, è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva, a valere sulle risorse rese disponibili dalla legge di bilancio n. 205 del 2017 pari a **3,2 milioni di euro**.

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla procedura, redatta secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico, potrà essere consegnata secondo due modalità:

- **consegnata a mano**, in plico chiuso e sigillato, al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Viale America 201, 00144 Roma, piano quinto, stanza A537, dal **lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 10,00 alle ore 13,00**;
- in alternativa, essere trasmessa a **mezzo posta elettronica certificata** all'indirizzo: gscerp.div02@pec.gov.it.

Il termine per la presentazione delle domande è il **26**

luglio 2021.

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente in forma scritta, a mezzo PEC all'indirizzo dgscerp.div02@pec.mise.gov.it, **fino al 7 luglio 2021.**

Le risposte ai quesiti verranno rese ai singoli richiedenti entro il 17 luglio 2021 e pubblicate in forma anonima sul sito internet del Ministero.

L'istruttoria delle proposte progettuali si concluderà con la pubblicazione sul sito del Ministero, **entro il 10 agosto 2021.**

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, avviso [28/06/2021](#)

Finanziamenti

Da AGEA

Politica Agricola Comune: nuove istruzioni operative per l'anticipazione 2021

Agea comunica di attivare, con riferimento all'anticipazione per l'anno 2021 delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune, il Regime di aiuto di Stato notificato sulla base del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19". La domanda di anticipazione dovrà essere presentata, sottoscrivendo il Quadro DM della domanda unica, entro e non oltre il 12 luglio 2021.

Agea ha pubblicato le ulteriori precisazioni alle Istruzioni Operative n. 59 del 25 giugno 2021 in riferimento al sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei **regimi di sostegno** previsti dalla **Politica Agricola Comune** di cui al reg. (UE) n. 1307/2013 - Campagna 2021.

Queste istruzioni operative. 59 del 25 giugno 2021 disciplinano la procedura di anticipazione dei contributi da erogare agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 per la sola **campagna 2021**. In attuazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è concessa un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai

sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.

Con le istruzioni operative, l'Organismo Pagatore AGEA ha disposto l'attivazione dell'anticipazione nell'ambito del quadro DM della domanda attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze chiarendo che l'aiuto è richiedibile sottoscrivendo il Quadro DM della domanda unica.

Con le istruzioni operative del 28 giugno, Agea comunica che ritiene opportuno:

? attivare, con riferimento all'anticipazione per l'anno 2021, il Regime di aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

? stabilire che, qualora l'agricoltore abbia **già richiesto l'anticipazione** a valere nel regime de minimis, la stessa richiesta viene considerata presentata in ambito del quadro temporaneo emergenza COVID-19, ai sensi del citato comma 2-bis come aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

? stabilire, che la domanda di anticipazione dovrà essere presentata, sottoscrivendo il Quadro DM della domanda unica, **entro e non oltre il 12 luglio 2021**, termine per la presentazione delle Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014. Ciò anche in considerazione della circostanza che la pubblicazione del DM prot. n. 290878 è avvenuto in data 24 giugno 2021, nell'imminenza della scadenza del 25 giugno 2021 per la presentazione della domanda unica iniziale;

? stabilire che qualora l'agricoltore abbia già presentato una domanda unica per la campagna 2021 non compilando **il Quadro DM**, può presentare la **richiesta nella domanda di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014, entro il termine **del 12 luglio 2021**;

? stabilire, che, sottoscrivendo il Quadro DM della domanda unica, l'agricoltore dichiara di non essere "impresa in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19"". La nozione di impresa in

difficoltà è quella prevista dall'art. 2, punto (14), del Reg. (UE) n. 702/2014 e all'art. 3, punto (5), del Reg. (UE) n. 1388/2014.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agea, Istruzioni Operative 28/06/2021, n. 61

Impresa

Dall'Albo gestori ambientali

Trasporto rifiuti: autorizzazioni valide fino al 29 ottobre 2021

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

Le autorizzazioni per il trasporto rifiuti in scadenza, che non siano state rinnovate, sono valide fino al 29 ottobre 2021. Lo ha affermato l'Albo nazionale gestori ambientali con la circolare n. 6 del 2021, chiarendo che anche a tale fattispecie si applica la proroga introdotta dalla legge n. 159/2020. Il provvedimento ha, infatti, previsto una estensione della validità di tutti i certificati, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione. Si arriva, così, alla data del 29 ottobre 2021 poiché lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 luglio 2021.

Sono tanti i titoli abilitativi e le autorizzazioni che scadrebbero in questo periodo dei quali, atteso il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore ha deciso di estendere la validità, allineandone la scadenza - in mancanza di rinnovo - proprio alla durata dello stato di emergenza.

In particolare, il Comitato dell'**Albo nazionale gestori ambientali** (circolare n. 6 del 2021) ha voluto precisare che tra gli atti amministrativi in scadenza che beneficiano della proroga introdotta dalla legge n. 159/2020 - di conversione del D.L. n. 125/2020 - vi sono anche le **iscrizioni** all'Albo in scadenza nell'arco temporale compreso tra il **31 gennaio 2020** e il **31 luglio 2021** (data quest'ultima che segna la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19): tali iscrizioni sono quindi valide sino al 29 ottobre 2021.

Proroga degli atti amministrativi in scadenza durante lo stato di emergenza

Nel dettaglio, l'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 159/2020 - di conversione del D.L. n. 125/2020 - è andato a modificare l'art. 103 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, conv., con modif., dalla l. n. 27/2020):

a) sostituendo al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" con la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19; b) inserendo un nuovo comma 2-sexies, il quale prevede che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".

Come anticipato, poiché lo **stato di emergenza** è stato da ultimo prorogato sino al 31 luglio 2021 dal D.L. n. 52/2021, allora, aggiungendovi i novanta giorni successivi, la **proroga** arriva a estendere la validità di tutti questi atti amministrativi sino alla data del **29 ottobre**

2021.

A titolo di esempio, si segnala che parimenti prorogate, perché ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, sono anche:

- le **segnalazioni certificate di inizio attività** (SCIA);
- le segnalazioni certificate di agibilità;
- le **autorizzazioni paesaggistiche** e le autorizzazioni ambientali comunque denominate;
- il ritiro dei **titoli abilitativi edilizi** comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il legislatore ha espressamente **escluso** da questa ulteriore proroga il documento unico di regolarità contributiva (**DURC**), che rimane assoggettato alla disciplina ordinaria (art. 3-bis, comma 2 della legge 27 novembre 2020 n. 159).

Adempimenti delle imprese: i chiarimenti della circolare n. 6 del 2021

La circolare n. 6 dell'11 maggio 2021 chiarisce che, accanto alla proroga, rimane ferma l'**efficacia dei rinnovi** che siano stati deliberati dall'Albo nell'ambito del periodo di emergenza da Covid-19 (arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021).

La proroga non esime le imprese interessate dall'assolvimento di taluni adempimenti. Resta inteso, infatti, - come ricorda ulteriormente il Comitato Nazionale - che per il legittimo esercizio dell'attività oggetto dell'iscrizione, l'impresa deve:

- a) rispettare le **condizioni** ed essere in possesso di tutti i **requisiti previsti** (l'accertata inosservanza può dare luogo all'apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni);
- b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), **apposita fideiussione**, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell'iscrizione e quella del 29 ottobre 2021;
- c) comunicare all'Albo le **variazioni dell'iscrizione**.

Le **imprese** della **filiera dei rifiuti** possono verificare la scadenza delle proprie iscrizioni all'interno della propria area riservata sul sito istituzionale dell'Albo

nazionale gestori ambientali.

La circolare n. 6 dell'11 maggio 2021 sostituisce la circolare n. 3 dell'11 febbraio 2021.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.